

si è detto, li Capitanj, Parcenevoli, o Mercanti sospendessero il Viaggio, per cui gli Equipaggj fossero stati accordati, in questo caso essi Parcenevoli, Capitanj, o Mercanti, non potranno pretendere la restituzione delle Paghe medesime, le quali dovranno restare a' detti Equipaggj in compensazione dei sofferti discapiti; ma non sarà poi lecito agli Equipaggj di molestare li Parcenevoli, Capitanj, o Mercanti con pretese maggiori.

## 8

Se dopo fatti gli Accordi in questa Città succedesse una qualche interdizione di Commercio per ordine Pubblico, in tal caso non potranno gli Equipaggj pretendere il minimo risarcimento, nè professare ragione alcuna di credito verso li Capitanj, Parcenevoli, o Mercanti, anzi se avessero conseguito Paghe anticipate, saranno tenuti a puntualmente restituirle.

## 9

Se mai il Bastimento venisse trattenuto in qualche Porto per fatto di Principe, li Marinari accordati a Mese non dovranno per tal motivo essere intieramente pregiudicati, ma dovranno conseguire per il tempo solamente del detto trattenimento la metà delle rispettive loro Paghe, onde sottofieno anch' essi in qualche parte al danno comune.